
IN QUESTO NUMERO

MONOGRAFIA

Sostegno alle imprese: restyling della legislazione dei consorzi di garanzia dei fi-
di (Confidi).

NOTIZIARIO

- Fonti rinnovabili: finanziamenti per le imprese che investono in programmi energetici.
 - SOA: controlli sui certificati di esecuzione dei lavori.
-

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Le misure per la sicurezza devono essere a prova di errore umano.
- Gli immigrati con permesso di soggiorno temporaneo hanno diritto ai sussidi del comune anche se le risorse sono scarse
- Accertamento induttivo anche in caso di incendio della contabilità.
- Indeducibile dall'azienda il compenso a cui i soci hanno rinunciato.
- Immigrazione: le coppie di fatto non hanno diritto al ricongiungimento anche se in attesa di un figlio.
- Altro giro di vite sulla "231": scatta il sequestro dei beni aziendali se l'amministratore è indagato per truffa.
- Contrarre un mutuo fa presumere redditi in nero e obbliga al mantenimento anche il genitore che guadagna poco.
- Nulle le convenzioni dell'avvocato con il cliente che applicano le tariffe sotto il minimo.
- Responsabile delle aggressioni anche il semplice possessore del cane.
- L'azienda deve informare i lavoratori sui "rischi specifici" dei prodotti dati in uso: la scheda sicurezza non basta.
- Costi di assistenza alla clientela indeducibili se l'azienda non prova l'inerenza all'attività d'impresa.
- La richiesta di accesso ai benefici del fondo di solidarietà rende illegittimo il ricorso contro il licenziamento.
- L'uso indebito del permesso invalidi non è reato ma solo sanzione amministrativa.
- La stampa che indica come commercialista un indagato per corruzione non iscritto all'albo non deve risarcire l'Ordine.
- Il Sindaco può ordinare di chiudere una porzione di strada non comunale.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

- Al giudice ordinario le cause sui rimborsi fiscali già riconosciuti.
- Si all'accertamento fiscale del reddito d'azienda basato sui conti intestati "fittiziamente" ai dipendenti.
- L'amministratore che ha accettato l'incarico risponde per omissione contributiva anche se la carica non e' iscritta in camera di commercio.

MONOGRAFIA

Sostegno alle imprese: restyling della legislazione dei consorzi di garanzia dei fidi (Confidi).

Il D.Lgs. n. 141 del 13.08.2010, in vigore dal 19.09.2010 modifica, ancora una volta la normativa sui confidi. Eppure la materia era stata rivista profondamente sette anni fa ed ora si introducono nuove regole, che incidono sulla situazione giuridica e sulla gestione di questi soggetti, oggi praticamente insostituibili nella catena finanziaria a sostegno delle imprese. Si profila, nell'inquadramento dei consorzi di garanzia fidi, il loro spostamento in una nuova collocazione; anzi, esiste l'alternativa dell'albo (*«Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106...»*) o dell'elenco (*«I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge»*). Trattasi, ovviamente, di registri con diverse caratteristiche, individuati a seconda del volume delle attività finanziarie raggiunte. Questo l'impatto del D.Lgs. n. 141/2010, che rimane ancora una volta il T.u.b. (Testo unico bancario-D.Lgs n. 385/1993), andando a toccare anche il settore occupato da tali consorzi, posti all'attenzione degli operatori (imprese di varia composizione e dimensione alla ricerca di credito e istituti eroganti credito) con sempre maggiore incisività, tenuto conto della loro ormai impossibile sostituzione in un mercato del fido asfittico o in affanno e comunque troppo lento o "sospettoso" nella concessione dei finanziamenti. Prima, tuttavia, di trattare delle nuove direzioni in cui la legge destina tali soggetti, è perlomeno opportuno e doveroso richiamarne a memoria e verificarne le caratteristiche, le prerogative loro concesse. L'ultimo testo normativo, che ne tratta ampiamente, è il D.L. 30.9.2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) che, con l'art. 13 (Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi) ne delinea i requisiti e delimita i confini di azione. La premessa parrebbe riduttiva dell'impatto dell'innovazione che comporta il decreto (1. Ai fini del presente decreto...), ma anzi spazia ad ampio raggio sull'argomento del titolo. I confidi sono:

- i consorzi con attività esterna, ossia quelli di cui agli artt. 2612 e ss. C.C., in quanto contratti tra imprenditori con istituzione di un ufficio destinato a svolgere anche attività con terzi,
- le società cooperative, quelle genericamente prevista dagli artt. 2511 e ss. C.C.,
- le società consorziali, in quanto previste dall'art. 2615ter C.C. quando assumono come oggetto sociale gli scopi del consorzio-contratto di cui all'art. 2602 e ss. C.C. e possono presentarsi nella forma di o società per azioni o società a responsabilità limitata o società cooperativa, se svolgono esclusivamente attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi o strumentali.

Esistono, tuttavia, nella nomenclatura illustrata dal D.L., anche i confidi di secondo grado che, sulla falsariga delle cooperative di secondo grado formate da altre cooperative, associano i succitati confidi "semplici", oltre a imprese già iscritte ad essi ed, eventualmente, persino altre imprese "aggiunte". In questo caso tutti, indistintamente, gli associati al consorzio fidi hanno diritto a riceverne le prestazioni. Sempre nel citato D.L. 269/2003 ci si premura di richiamare la caratteristica della "piccola o media impresa", industriale, commerciale, turistica e di servizi, artigiana e agricola, destinataria tipica dell'aiuto dei confidi, con riferimento sia alla normativa comunitaria che nazionale. Non sono escluse dalla facoltà di aderire ai confidi anche imprese di maggiori dimensioni, purché nei limiti definiti dalla U.e., in quanto possibili utenti degli interventi agevolativi della B.E.I. (Banca europea per gli investimenti), con la condizione vincolante che non superino il sesto dell'insieme delle imprese consorziate o socie. Considerate la peculiarità e la caratteristica del servizio, riservato a vantaggio esclusivo degli associati, è pacifico che la legge ponga dei vincoli stretti anche nell'utilizzo della denominazione, che rimane destinata unicamente ai soggetti che perseguono questi particolari scopi di mutualità interna (così intesa e definita in quanto circoscritta agli aderenti e non esportabile, in alcun modo, all'esterno della cerchia sociale). Per cui è severamente vietato che, senza vanarne obiettivi e struttura, chiunque si appropri nella denominazione o *«in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole confidi, consorzi ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi»*. Una severità, che sanziona pesantemente i contravventori, pienamente condivisibile, considerato il delicato terreno del credito in cui operano tali soggetti. I fondi per sostenere l'attività dei confidi non si prelevano, tuttavia, dalle erogazioni cui sono tenuti solo gli associati. Sono auspicati dalla legge e oggi sono diventati una molla importante nelle economie regionali ma anche in ambiti più ristretti come province o comuni, i contributi messi a disposizione dei confidi da enti pubblici e privati, come ad esempio le Camere di commercio, per fungere da volano per stimolare e sostenere iniziative sane che, tuttavia, non riuscirebbero a decollare in quanto è loro precluso l'accesso diretto ai finanziamenti bancari. Tali fondi non devono, tuttavia, essere dedicati a singole operazioni e ai rappresentanti di questi enti esterni, pubblici o privati, non è consentito diventare soci dei confidi, anche se -nell'evidente ottica di verificare la correttezza delle operazioni messe in atto dal consorzio con l'utilizzo anche dei contributi concessi- possono partecipare agli organi elettivi,

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

NOTIZIARIO

Fonti rinnovabili: finanziamenti per le imprese che investono in programmi energetici.

Le imprese del Mezzogiorno potranno ottenere i finanziamenti per gli investimenti produttivi realizzati utilizzando le più innovative tecnologie finalizzate al risparmio di energia. Gli aiuti saranno inoltre rivolti a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili e la produzione di componenti e sistemi funzionali al miglioramento delle prestazioni energetiche nell'edilizia. Attraverso il Decreto del 6 agosto 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2010), il Ministro dello sviluppo economico potrà promuovere le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia. Proseguendo nell'azione di sostegno alla competitività delle imprese meridionali di qualsiasi dimensione, il Dicastero ha messo a disposizione € 300.000.000,00 a valere sul POI "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013 - destinate a programmi riferiti a unità produttive ubicate nei territori dell'obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia) - in base alla seguente ripartizione:

- a) € 210.000.000,00 per "Interventi a sostegno dello sviluppo dell'imprenditoria collegata alla ricerca e all'applicazione di tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili";
- b) € 90.000.000,00 per "Interventi a sostegno dell'imprenditorialità collegata al risparmio energetico con particolare riferimento alla creazione di imprese ed alle reti".

Gli interventi dovranno essere realizzati entro 36 mesi dal provvedimento di concessione delle agevolazioni e comunque non oltre il 30 giugno 2015. I beneficiari dovranno operare in regime di contabilità ordinaria ed essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente. Per avere diritto alle agevolazioni, inoltre, le imprese dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi e non trovarsi nelle condizioni tali da risultare "impresa in difficoltà". Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento, di cui alle attività della sezione C- ATECO 2007, riguardanti:

- la produzione, utilizzando le più innovative tecnologie disponibili, di apparecchiature o macchinari o loro componenti principali strettamente finalizzati alla produzione di energia da FER (es. aerogeneratori, gassificatori di biomassa, idrolizzatori, celle e componenti principali per il fotovoltaico, sistemi per solar cooling, sistemi per il solare termodinamico, pompe di calore e generatori di calore alimentati da pellet e cippato, ecc.);
- la produzione di componenti e sistemi, quali rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'ecoedilizia, soluzioni integrate di building automation, soluzioni integrate di domotica, sistemi per la gestione e il controllo dei consumi, motori a basso consumo, funzionali al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, utilizzando le più innovative tecnologie disponibili, in termini di capacità dei componenti e di sistemi idonei ad incidere sulle prestazioni energetiche degli edifici e sulla vita dei componenti stessi.

I programmi -che per essere agevolabili non dovranno essere inferiori ad un livello di spesa pari a € 1.500.000,00, né superiore ad € 25.000.000,00- potranno riguardare le seguenti tipologie di investimento:

- 1] realizzazione di nuove unità produttive;
- 2] ampliamento di unità produttive esistenti;
- 3] diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi;
- 4] cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

Sono esclusi dagli aiuti gli investimenti effettuati da imprese appartenenti ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per essere considerate finanziabili le spese dovranno riguardare l'acquisto, anche in leasing, di immobilizzazioni (suolo aziendale, opere murarie e assimilate), nonché di macchinari, di impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica. Sono inoltre finanziabili i programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, i brevetti, le licenze, il know-how, le conoscenze tecniche non brevettate (concernenti nuove tecnologie di prodotti) e le consulenze connesse al programma d'investimento. Il mix delle agevolazioni comprende sia finanziamenti agevolati che contributi in conto impianti (o contributi alla spesa con riferimento alle consulenze e ai canoni di leasing). L'aiuto per l'acquisizione dei servizi di consulenza sarà pari al 50% delle relative spese, per tutte le PMI e le aree territoriali ammissibili (intensità espresse in ESL-equivalente sovvenzione lordo). Il finanziamento agevolato dovrà essere assistito, limitatamente alla linea capitale, da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie potrà essere concesso per una durata massima di 8 anni oltre un periodo di utilizzo e preammortamento (il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni). Ad integrazione del finanziamento agevolato potrà essere riconosciuto un contributo nella misura necessaria al raggiungimento dell'intensità massima prevista dalla normativa comunitaria. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni dovranno apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie (o finanziamento esterno), in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili riguardanti le immobilizzazioni. Tali soggetti, inoltre saranno tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni (3 anni nel caso di PMI). Le domande dovranno

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

essere presentate, esclusivamente per via elettronica a partire dal 09.12.2010, in base alle disposizioni previste dalla procedura a "sportello" (ovvero valutazione e concessione in base all'ordine cronologico di presentazione). Le istanze, cui dovrà essere allegata la documentazione espressamente richiesta (business plan, DURC, certificato di iscrizione al Registro Imprese, ecc.), saranno esaminate dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo delle imprese spa ("soggetto gestore"). A seguito del parere favorevole di quest'ultimo, il Ministero procederà poi ad emanare il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

SOA: controlli sui certificati di esecuzione dei lavori.

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha fornito alcune precisazioni con il in merito all'obbligo imposto alle SOA, dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati dei certificati di esecuzione dei lavori (CEL) e dei conseguenti oneri -meglio specificati nella determinazione dell'AVCP n. 6 del 27 luglio 2010- di richiedere conferma di tali certificati alle stazioni appaltanti che li hanno rilasciati nonché di segnalare all'Autorità stessa il mancato invio di copia degli stessi. Con riferimento all'obbligo imposto alle Società Organismi di Attestazione (di seguito SOA) dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati dei certificati di esecuzione dei lavori (di seguito C.E.L.) e dei conseguenti oneri -meglio specificati nella determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 6 del 27 luglio 2010- di richiedere conferma di tali certificati alle stazioni appaltanti che li hanno rilasciati nonché di segnalare all'Autorità stessa il mancato invio di copia degli stessi, si precisa nel comunicato n. 62 del 20/09/2010 (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) che:

- la richiesta delle SOA alle stazioni appaltanti di conferma della veridicità dei C.E.L. emessi in data anteriore al 1° luglio 2006 redatta sulla base della comunicazione-tipo allegata alla suddetta determinazione deve essere inviata per conoscenza all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture esclusivamente con le seguenti modalità: a mezzo fax indirizzato alla Direzione Generale OSAM (il numero sarà oggetto di separata comunicazione);
- anche la richiesta delle SOA alle stazioni appaltanti di conferma della veridicità dei C.E.L. emessi in data successiva al 1° luglio 2006 deve essere redatta con una comunicazione analoga alla comunicazione-tipo allegata alla suddetta determinazione e deve essere inviata per conoscenza all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture esclusivamente con le medesime modalità sopra indicate;
- nell'oggetto delle comunicazioni fax inviate all'Autorità deve specificarsi se trattasi di conferma della veridicità di C.E.L. emessi in data anteriore al 1° luglio 2006 oppure emessi successivamente. Convezionalmente l'Autorità stabilisce che all'inizio dell'oggetto deve essere indicato il codice AX nel primo caso (C.E.L. rilasciato prima del 01.07.2006), e il codice BY nel secondo caso (C.E.L. rilasciato successivamente al 01.07.2006);
- conformemente a quanto indicato nella determinazione n. 6 del 7 luglio 2010, il termine indicato nella richiesta della SOA deve ritenersi decorso trascorsi venti giorni dalla ricezione della lettera raccomandata a.r. o della P.E.C. e pertanto la SOA, prima di procedere a segnalare il mancato adempimento all'Autorità, deve avere prova dell'avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta stessa. A tal fine fanno fede: per la raccomandata a.r. la cartolina di ritorno e per la P.E.C. la e-mail attestante la ricezione;
- la SOA è tenuta a segnalare all'Autorità il mancato adempimento della stazione appaltante mediante una comunicazione da inviare alla stessa esclusivamente a mezzo fax indirizzato alla Direzione Generale OSAM (il numero sarà oggetto di separata comunicazione).

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Le misure per la sicurezza devono essere a prova di errore umano.

La Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 21511 del 07.09.2010 ricorda che le disposizioni di sicurezza devono essere a prova di errore umano e devono valutare tutti i comportamenti prevedibili dei lavoratori: *«Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza».*

Gli immigrati con permesso di soggiorno temporaneo hanno diritto ai sussidi del comune anche se le risorse sono scarse.

È quanto ha affermato il Tar della Lombardia che, con la sentenza 6353 del 22.09.2010, ha accolto il ricorso di una cittadina straniera con un permesso di soggiorno in scadenza nel 2011, contro l'atto con cui il comune di Milano le aveva negato il sussidio integrativo al minimo vitale. La donna, invalida e con un marito disoccupato, versava in condizioni economiche molto difficili, al limite della sussistenza, e affermava quindi di avere diritto al beneficio comunale. Il capoluogo lombardo lo rifiutava, in quanto il sussidio in questione si differenzierebbe dai livelli essenziali di prestazioni sociali erogabili dall'Inps, e dovrebbe tenere conto delle risorse disponibili, lasciando ampia discrezionalità all'ente locale. I giudici lombardi hanno smentito que-

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

sta impostazione, ribadendo l'illegittimità della negazione del beneficio. Non solo. Il rifiuto del sussidio non può basarsi sulla scarsità delle risorse dell'ente, anche perchè *«tale esigenza può essere soddisfatta prevedendo limiti di reddito più bassi per poter ottenere i sussidi o criteri limitativi di altro genere, ma non limitando la platea di coloro che in astratto potrebbero fruire delle provvidenze in contrasto con previsioni normative e regolamentari»*.

Accertamento induttivo anche in caso di incendio della contabilità.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20025 di oggi, ha respinto il ricorso di un contribuente. In particolare la sezione tributaria ha spiegato che *«nell'ipotesi in cui la documentazione contabile fu distrutta da un incendio, del quale il contribuente non fu ritenuto responsabile, sussiste il presupposto dell'accertamento induttivo, in forza della mera non conservazione delle stesse»*. In altri termini secondo la Cassazione non si tratta di una causa di forza maggiore quanto piuttosto di uno dei casi ordinari quali, l'assenza, l'indisponibilità, la mancata esibizione della contabilità che legittimano l'accertamento induttivo.

Indeducibile dall'azienda il compenso a cui i soci hanno rinunciato.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20026 del 22.09.2010, ha respinto il ricorso di una società. All'azienda era stato notificato dal fisco un accertamento con il quale si certificava un maggior reddito di impresa. L'atto era stato impugnato dal legale rappresentante e dai singoli soci, anch'essi destinatari di una cartella. In primo e secondo grado i giudici avevano dato torto ai contribuenti. Poi la questione era finita una prima volta in Cassazione che aveva bocciato la decisione di merito e rinviato alla Ctr della Liguria. Nell'appello bis il verdetto era stato ancora una volta sfavorevole all'azienda. La decisione è stata ora definitivamente confermata dalla Suprema corte che, nelle motivazioni ha chiarito come la rinuncia dei soci toglie *«causa alla appostazione delle somme in questione quali compensi, in quanto tale atto, in sé perfetto ed efficace, non appare in alcun modo condizionato (né la ricorrente ha esposto rilievi documentati in proposito)»*. Insomma, scrivono i giudici nel passaggio successivo, *«l'accantonamento, perso il carattere di debito sociale (per rimessione dei creditori) ha assunto quello di utile non distribuito, pertanto non deducibile»*.

Immigrazione: le coppie di fatto non hanno diritto al ricongiungimento anche se in attesa di un figlio.

Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 20134 del 23.09.2010. Contro il decreto di espulsione emesso dal Giudice di Pace di Modena, un extracomunitario aveva proposto ricorso per ottenere il ricongiungimento familiare con la propria compagna, con la quale conviveva stabilmente. A conferma del diritto ad ottenere il soddisfacimento della sua pretesa, l'uomo affermava inoltre che la donna era in stato di gravidanza e che perciò lui si trovava in condizioni di non poter essere espulso. Respingendone il ricorso, la Suprema Corte ha invece dapprima affermato che la convivenza

non è tra le cause legittimanti il ricongiungimento, ed inoltre lo stato di gravidanza della compagna, cittadina italiana, è irrilevante ai fini dell'espulsione, poichè, si legge in sentenza, *«la causa di esclusione della espulsione prevista dall'art. 19, secondo comma, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 1998, consistente nella sussistenza di un rapporto di coniugio e di convivenza, dell'espellendo con una donna in stato di gravidanza, opera a condizione che tale rapporto trovi riconoscimento nell'ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza dello straniero, ponendosi una diversa interpretazione, irragionevolmente estensiva della previsione, in contrasto con l'interesse nazionale al controllo dell'immigrazione»*.

Altro giro di vite sulla "231": scatta il sequestro dei beni aziendali se l'amministratore è indagato per truffa.

Ulteriore ed ancora più stringente intervento della Cassazione in merito alla "231" sulla responsabilità "penale" degli enti e delle società che permette di bloccare i beni delle aziende. Infatti questi possono essere confiscati qualora l'amministratore sia indagato per affari illeciti connessi con l'attività societaria: sia ai manager che all'impresa può essere sequestrata la somma pari ai proventi del reato, sulla base del cosiddetto principio dell' "equivalenza economica". Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 34505 del 23.09.2010, ha confermato il sequestro di oltre 6milioni di euro e di alcuni immobili di proprietà di un'azienda il cui amministratore era stato indagato per truffa. Anche il vertice aziendale aveva subito un sequestro di pari importo che la seconda sezione penale della Suprema corte ha ritenuto legittimo. Con la sentenza la Suprema corte ha dunque confermato l'ordinanza del Tribunale delle Libertà di Crotone che aveva respinto l'istanza di dissequestro avanzata da due srl il cui amministratore era indagato per truffa. In particolare l'uomo era stato accusato di non aver usato il denaro ottenuto da un finanziamento statale. Aveva comprato dei macchinari di valore nettamente inferiore rispetto a quanto fatturato. Contro la decisione dei giudici di merito le società hanno presentato ricorso in Cassazione ma senza successo. I Supremi giudici hanno confermato la misura motivando sulla base di un orientamento inaugurato dalle Sezioni unite due anni fa (sentenza n. 26654) e secondo cui *«in caso di illecito plurisoggettivo, si applica il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, con la conseguenza che, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo a essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso»*.

Contrarre un mutuo fa presumere redditi in nero e obbliga al mantenimento anche il genitore che guadagna poco.

È quanto si evince dalla sentenza n. 34336 del 23.09.2010 della Corte di cassazione e con la quale è stata confermata la condanna penale nei confronti di

un uomo accusato di non aver provveduto al mantenimento di ex e figli. Il padre si era difeso sostenendo che l'acquisito di un immobile non è necessariamente indice di reddito in nero. Non solo. Aveva anche sottolineato che, pur non versando regolarmente l'assegno stabilito in sede di separazione, aveva sempre dato alla ex moglie del denaro in contanti. Queste giustificazioni non avevano convinto i giudici di merito che l'avevano condannato in primo e in secondo grado. Le cose non sono andate diversamente in Cassazione. Infatti la sesta sezione penale di Piazza Cavour ha confermato il verdetto sottolineando che *«la capacità economica dell'obbligato che, all'epoca dei fatti, svolgeva regolare attività lavorativa retribuita ed aveva inoltre contratto un mutuo per l'acquisto di un immobile, circostanza questa sintomatica di tale capacità, riveniente verosimilmente anche da altre fonti di reddito in nero»*.

Nulle le convenzioni dell'avvocato con il cliente che applicano le tariffe sotto il minimo.

Prima della riforma Bersani erano nulle le convenzioni con gli avvocati che applicavano le tariffe sotto il minimo sancito dalla legge anche per l'attività stragiudiziale "routinaria". Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20269 del 27.09.2010, ha respinto il ricorso di due aziende che avevano pagato a uno studio professionale un onorario inferiore ai minimi tariffari in virtù di una convenzione stipulata prima della riforma del 2006. Per questo la Corte d'Appello di Napoli, su istanza dello studio professionale, aveva condannato le società a versare la differenza. Condividendo la tesi della Corte partenopea la sezione lavoro della Corte di cassazione ha ribadito una serie di principi secondo cui *«in materia di onorari e diritti di avvocato e procuratore, la disposizione dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942 -che sancisce il principio dell'inderogabilità delle relative tariffe minime, con testuale riferimento alle prestazioni giudiziali- va interpretata nel senso dell'estensione di detto principio anche alle "prestazioni stragiudiziali", alla stregua sia della "ratio legis" (collegata ad esigenze di tutela del decoro della professione forense che si prospettano con identico rilievo nei riguardi di entrambi i tipi di prestazione), sia del criterio di adeguamento al precetto costituzionale di uguaglianza, sia, infine, di ragioni sistematiche volte a tutelare il lavoro e il lavoratore anche nelle prestazioni d'opera intellettuale, con analoghe prescrizioni di inderogabilità. La suddetta inderogabilità -cui, quando ne ricorrano i presupposti, si collega automaticamente il doveroso riconoscimento del rimborso forfettario delle spese generali di studio, introdotto dall'art. 15 della tariffa professionale approvata con D.M. 22 giugno 1982- può soffrire eccezioni in considerazione della natura semplice o ripetitiva di alcuni affari, poiché la cosiddetta standardizzazione delle pratiche, cosa come il carattere "routinario" delle medesime possono, se mai, incidere sulla determinazione dei compensi tra il minimo e il massimo delle tariffe, ma non anche giustificare la totale disapplicazione»*.

Responsabile delle aggressioni anche il semplice possessore del cane.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 34813 del 27.09.2010, confermando la condanna di un uomo a 100 euro di multa per lesioni colpose

dopo che il suo cane aveva morso una ragazza. L'imputato, condannato anche a risarcire la donna dei danni subiti, ricorreva in cassazione lamentandosi che i giudici siciliani avevano affermato la sua responsabilità senza considerare che il cane era della famiglia, in particolare apparteneva a sua madre e a sua nonna. La quarta sezione penale ha però respinto le sue doglianze e condiviso quanto già affermato dal tribunale. In effetti i giudici di merito avevano già dimostrato che *«l'animale era sicuramente in suo possesso»*, l'imputato inoltre *«abitava con la madre e si rapportava quotidianamente con l'animale che gli ubbidiva e che portava a passeggio»*. Gli Ermellini hanno quindi confermato la condanna, ricordando che *«in tema di custodia di animali, l'obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, posto che l'art. 672 cod. pen., relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico»*.

L'azienda deve informare i lavoratori sui "rischi specifici" dei prodotti dati in uso: la scheda sicurezza non basta.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 34771 del 27.09.2010. È il caso di un operaio addetto al lavaggio di cisterne. Non riuscendo ad eliminare la resina residua con acqua fredda, l'uomo aveva adoperato acqua calda e un solvente chimico. Nel tentativo di aprire la cisterna per controllare lo stato di pulizia, vi era stata una deflagrazione e il lavoratore aveva perso la vita: per questo il legale rappresentante della società era stato condannato per omicidio colposo dal Tribunale. Contro questa decisione il vertice aziendale aveva presentato ricorso in cassazione. In particolare la dirigenza si era difesa affermando la condotta colposa del lavoratore che, avendo anche presenziato a riunioni riguardanti il prodotto utilizzato ed essendo il prodotto chimico dotato di una scheda di sicurezza, era senz'altro stato messo in condizioni di capirne l'utilizzo corretto per evitare incidenti. La Corte però respingendo il ricorso, ha invece affermato che, non essendo stato valutato in azienda il rischio di esplosioni, era logico intuire che i lavoratori non avessero ricevuto informazioni sul punto, ed ha perciò applicato il principio di diritto secondo cui *«la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute»*.

Costi di assistenza alla clientela indeducibili se l'azienda non prova l'inerenza all'attività d'impresa.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 19489 del 13.09.2010. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso contro la sentenza della Commissio-

ne tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato l'illegittimità parziale dell'accertamento effettuato nei confronti di una srl, alla quale era stata negata la deducibilità nella dichiarazione del reddito, di una somma relativa a costi per la clientela e le ricerche di mercato. Poiché la società si occupava di reattivi chimici a depuratori, aziende zootecniche, piscine, l'Ufficio aveva stabilito che tali spese non riguardassero l'attività d'impresa e non fossero perciò deducibili. A causa della mancata attivazione della ditta, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, affermando il principio di diritto secondo cui, *«in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova circa l'esistenza ed inerenza dei componenti negativi del reddito incombe al contribuente: a tal riguardo, l'abrogazione del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 75, comma 6, ad opera del DPR 9 dicembre 1996, n. 695, articolo 5, comporta solo un ampliamento del regime di prova dei costi da parte del contribuente, prova che può essere fornita anche con mezzi diversi dalle scritture contabili (purché costituenti elementi certi e precisi, come prescritto dall'articolo 75, comma 4), ma non certamente l'attenuazione della regola sulla ripartizione dell'onere della prova»*.

La richiesta di accesso ai benefici del fondo di solidarietà rende illegittimo il ricorso contro il licenziamento.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 20358 del 28.09.2010. Licenziati da un istituto bancario, in seguito a riduzione del personale, alcuni dipendenti, dopo aver presentato richiesta per accedere al fondo di solidarietà, avevano presentato ricorso per la dichiarazione di nullità o illegittimità del recesso datoriale. La domanda era stata respinta in primo grado e la Corte d'Appello di Torino aveva escluso l'acquiescenza, ma il licenziamento era stato dichiarato legittimo perché avvenuto in conformità alla legge 223/1991. I lavoratori avevano perciò adito la Suprema Corte. Qui la loro causa non ha avuto però esito positivo: il giudice di legittimità infatti ha ritenuto che, *«il lavoratore chiedendo i benefici previsti rinunci al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva. Preavviso e indennità implicano evidentemente la risoluzione del rapporto (...) Nel decreto sono riscontrabili indizi inequivocabili dell'intendimento di correlare alla cessazione del rapporto l'accesso alle specifiche prestazioni ora in esame»*.

L'uso indebito del permesso invalidi non è reato ma solo sanzione amministrativa.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 35004 del 28.09.2010, ha respinto il ricorso della Procura di Firenze presentato contro il non luogo a procedere pronunciato nei confronti di tre automobilisti che avevano percorso le corsie preferenziali dell'area urbana della città nonostante la titolare del permesso non fosse a bordo. Sul tema gli Ermellini hanno precisato che *«per quel che riguarda l'ipotesi della sostituzione di persona, basti considerare che la condotta di reato non potrebbe essere integrata dalla semplice esibizione, sul parabrezza di un' autovettura, del contrassegno invalidi, perché essa non implica una "dichiarazione" di attestazione della presenza del titolare del permesso a bordo dell'autovettura medesima, come presupposto dell'auto attribuzione della qualità di "accompagnatore" da parte del conducente»*. Ma non basta. *«Quanto al reato di truffa, varrebbe già la considerazione della specifica natura degli interessi patrimoniali coinvolti nella vicenda, e delle particolari modalità della condotta presuntivamente truffaldina, potendosi richiamare, al riguardo, l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte a proposito dell'analoga fattispecie dell'esposizione sul parabrezza di un'autovettura, di un contrassegno assicurativo materialmente falsificato»*.

tore" da parte del conducente». Ma non basta. *«Quanto al reato di truffa, varrebbe già la considerazione della specifica natura degli interessi patrimoniali coinvolti nella vicenda, e delle particolari modalità della condotta presuntivamente truffaldina, potendosi richiamare, al riguardo, l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte a proposito dell'analoga fattispecie dell'esposizione sul parabrezza di un'autovettura, di un contrassegno assicurativo materialmente falsificato»*.

La stampa che indica come commercialista un indagato per corruzione non iscritto all'albo non deve risarcire l'Ordine.

È quanto ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza 20338 depositata il 28.09.2010, ha respinto il ricorso dell'Ordine dei commercialisti contro numerosi volti noti del giornalismo italiano e alcuni celebri gruppi editoriali che, nel riportare alcune notizie di cronaca relative a un'inchiesta per corruzione, avevano erroneamente qualificato uno degli indagati come commercialista (in realtà avvocato). Agli occhi dell'Ordine la falsa notizia aveva diffamato un'intera categoria, in termini di prestigio e professionalità, e chiedeva quindi di essere risarcito dei danni per la lesione alla reputazione e all'identità personale. Il giudice di primo grado, pur escludendo che la condotta dei giornalisti potesse integrare il reato di diffamazione, aveva parzialmente dato ragione all'Ordine e condannato i professionisti a ingenti risarcimenti. La decisione era stata ribaltata in appello, i giudici di secondo grado erano infatti giunti alla conclusione che l'attribuzione all'indagato *«della qualifica, inveritiera, di commercialista integri un fatto illecito perché inidonea in sé a provocare la lesione di un bene meritevole di tutela in quanto la responsabilità penale è personale e quindi non può trasferirsi a persone che svolgono la stessa attività perché l'arresto non è disdicevole per le persone appartengono alla stessa razza, sesso, religione, categoria professionale, età, neppure per le espressioni usate perché la notizia non contiene apprezzamenti o valutazioni sulla professione commercialista e non denigra categoria, né la accomuna all'abituale commissione di reati o di attività antigiuridiche»*. Gli Ermellini hanno condiviso queste motivazioni e confermato la decisione della Corte d'Appello.

Il Sindaco può ordinare di chiudere una porzione di strada non comunale.

Il Consiglio di Stato (sezione V, sentenza 17 settembre 2010, n. 6966) ha rigettato il ricorso in appello proposto dalla società proprietaria di un supermercato situato in un tratto di strada statale che il Sindaco aveva deciso di chiudere con urgenza fino al termine dei lavori di realizzazione del collettore fognario. La sentenza ha fondato il potere-dovere di tempestivo intervento del Sindaco nel combinato disposto degli artt. 6, comma 4 e 7, comma 3 del codice della strada, tenuto conto che si tratta di una strada che, pur non essendo comunale, attraversa il centro abitato, nonché dell'art. 54, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali, in tema di ordinanza di necessità ed urgenza. *«Per ricorrere agli estremi di ricorribilità al provvedimento di chiusura deve essere posta a rischio l'incolumità pubblica e tale evenienza è riscontrabile nel caso in esame, dato che gli operai addetti all'esecuzione delle opere suddette sarebbero stati messi in condizione di grave ed immi-*

nente pericolo. Anche le condizioni della ragionevolezza e della proporzionalità sono state a pieno rispettate, in quanto, contemplando correttamente le esigenze garantiste appena dette con il diritto della società proprietaria del supermercato di non ricevere danni ingiustificati, il Sindaco ha fatto predisporre, all'inizio della deviazione, dei cartelli che indicavano chiaramente i percorsi alternativi idonei a raggiungere l'esercizio commerciale».

Al giudice ordinario le cause sui rimborsi fiscali già riconosciuti.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Suprema corte con la sentenza n. 20073 del 23.09.2010. In particolare il Collegio esteso ha affermato che «*le controversie relative al rifiuto di rimborso di tributi compresi tra quelli elencati nell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, fatta eccezione per il solo caso in cui l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente il diritto del contribuente al rimborso, sì che la controversia non riguarda più la risoluzione di una questione tributaria, ma un mero indebito oggettivo di diritto comune ex art. 2033 cod. civ. Siffatta regola conosce dunque una deroga nella sola fattispecie in cui l'Amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte e la quantificazione della somma dovuta, sì che non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o la procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato, con conseguente devoluzione della controversia in quest'ultima ipotesi alla giurisdizione del giudice ordinario*».

Si all'accertamento fiscale del reddito d'azienda basato sui conti intestati "fittiziamente" ai dipendenti.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20197 del 24.09.2010, ha accolto il ricorso del fisco presentato contro la decisione della commissione tributaria regionale della Toscana che aveva annullato un accertamento spiccato nei confronti di una società per azioni. Da un'ispezione della Guardia di finanza erano risultati dei versamenti su dei conti bancari, in parte intestati ai soci e in parte a due dipendenti. Questi ultimi, ascoltati dalle Fiamme gialle avevano dichiarato di non conoscere l'esistenza dei conti stessi. Così era scattato l'atto impositivo annullato poi dai giudici di merito. Contro la decisione della CTR il fisco ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. La sezione tributaria ha infatti precisato che «*ai sensi dell'art. 51 primo comma del Dpr 633/1973, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati*».

L'amministratore che ha accettato l'incarico risponde per omissione contributiva anche se la carica non è iscritta in camera di commercio.

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 34612 del 24.09.2010. È il caso di un uomo che all'epoca dei fatti

era stato designato quale responsabile legale della società per cui lavorava, ed egli stesso ne aveva ammesso l'incarico, in quanto la nomina non si poteva evincere dalle visure camerali. In seguito alla condanna della Corte d'appello, l'uomo si era difeso adducendo mancanze economiche della società ed inoltre aveva affermato che la semplice accettazione della carica d'amministratore, non è sufficiente a configurare il reato. Respingendo il ricorso, il giudice di legittimità ha invece affermato che «*l'amministratore di una società, quale diretto destinatario degli obblighi di legge, risponde dell'omesso versamento dei contributi, anche se per ipotesi avesse affidato ad altri tale incarico perché la semplice accettazione della carica gli impone doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verificino*».